

COMUNE DI ARPINO PRINCIPI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunita' di Arpino, in provincia di Frosinone, e' ente autonomo locale, la quale ha la rappresentativita' generale, secondo i principi stabiliti dagli artt. 5, 114, 128 e 129 della Costituzione e dalla legge generale dello Stato, in particolare dalla legge n. 142 dell'8 giugno 1990 .

2. L'autogoverno della citata comunita' nell'ambito del proprio territorio si realizza con i poteri e gli istituti, di cui al presente statuto.

ART. 2 FINALITA'

1. Il presente statuto detta i principi dell'ordinamento del comune della citta' di Arpino.

2. Il comune di Arpino promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunita' ispirandosi ai valori ed agli obiettivi fissati dalla Costituzione e dalle leggi fondamentali sull'ordinamento delle autonomie locali, ed in particolare alla legge n. 142 dell'8 giugno 1990 .

3. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e politiche all'amministrazione della citta'.

4. La sfera di governo del comune e' costituita dall'ambito territoriale, cosi' come risulta dalla cartina topografica, allegata al presente statuto.

5. Il comune esercita le proprie funzioni assicurando la piu' ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative. Il comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunita' locale, salvaguarda l'ambiente e valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche della citta' di Arpino.

6. Il comune istituisce l'albo dei cittadini onorari e con apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, individua i requisiti necessari per l'accoglimento delle proposte, ne disciplina la nomina ed ogni quant'altro diritto-dovere scaturisca da tale onorificenza in armonia con le leggi vigenti.

7. Il comune promuove la solidarieta' della comunita' locale, in particolare verso le fasce di popolazione piu' svantaggiate.

8. Il comune promuove azioni per favorire pari opportunita' per le donne e per gli uomini indipendentemente dalla razza cui appartengono e dalla religione professata. Organizza tempi e modalita' della vita cittadina per rispondere alle esigenze degli abitanti, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

9. Il comune adotta e fa propria ogni iniziativa tesa al mantenimento della pace ed al raggiungimento della collaborazione e fratellanza tra i popoli.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il comune realizza le proprie finalita' adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della regione Lazio e della provincia di Frosinone, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nell'ambito del suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione, nonche' con lo stato sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarita' e sussidiarieta' tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualita' dei servizi, il comune potra' delegare funzioni proprie ad altri enti dello stesso comprensorio territoriale.

5. Il comune di Arpino partecipa attivamente alle associazioni di carattere nazionale ed internazionale intese a salvaguardare e a sviluppare le autonomie locali, nonche' a promuovere l'integrazione e la collaborazione degli enti locali con le istituzioni di carattere sovranazionale e in particolare con l'Europa.

6. Al fine di salvaguardare l'unita' e l'integrita' del proprio patrimonio storico e culturale, e di consentire la conservazione di vincoli di solidarieta' e di affetto fra le comunita' della propria popolazione residenti all'estero e la propria terra d'origine, il comune di Arpino promuove iniziative intese al raggiungimento di tale scopo e intrattiene relazioni permanenti con le loro rappresentanze all'estero.

ART. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE.

1. La circoscrizione del comune di Arpino e' costituita da borgate e/o agglomerati, storicamente riconosciute dalla comunita', che il comune si riserva di individuare in apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, che, oltre a determinarne eventuali competenze e poteri specifici, dovra' prevedere la possibilita' di aggiungere, altre borgate e/o agglomerati.

2. Il territorio del comune della citta' di Arpino confina con i seguenti comuni:

- A) Sora;
- B) Broccostella,
- C) Fontechiari;
- D) Casalvieri;
- E) Casalattico;

- F) Roccasecca;
- G) Santo Padre;
- H) Fontana Liri;
- I) Monte San Giovanni Campano;
- L) Castelliri;
- M) Isola del Liri.

3. Il palazzo civico, sede ufficiale del comune, e' ubicato nel centro storico, che e' riconosciuto il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali dell'ente comune si svolgono nella sede comunale.

5. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale puo' riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale. Il consiglio comunale dovra' all'uopo approvare apposito regolamento.

6. La denominazione delle borgate e/o agglomerati puo' essere disposta dal consiglio comunale, previa consultazione popolare.

ART. 5

ALBO PRETORIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico, sede ufficiale del comune della citta' di Arpino, apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicizzazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicizzazione deve garantire l'accessibilita', l'integralita' e la facilita' di lettura.

3. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. I termini di pubblicazione degli atti sono quelli stabiliti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 6

STEMMA - GONFALONE - PATRONO

1. Il comune della citta' di Arpino negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "citta' di Arpino", situato in provincia di Frosinone, con lo stemma ed il gonfalone concessi, giusta decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 13 febbraio 1953 e 9 luglio 1953 .

2. Il comune di Arpino e' stato concesso il titolo di citta' con decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1989 .

3. L'uso del gonfalone e dello stemma negli edifici e nelle cerimonie pubbliche, o nei documenti ufficiali, e' disciplinato dal regolamento.

4. Patrona della citta' di Arpino e' la Madonna di Loreto. Il 10 dicembre, giorno della ricorrenza religiosa, e' dichiarato anche festivita' civile.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 7

TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni del Titolo II dello statuto comunale si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali, alle organizzazioni sindacali, all'associazionismo legalmente riconosciuto e ai cittadini onorari.

ART. 8

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. I documenti amministrativi del comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

3. In nessun caso puo' essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonche' dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

4. Si provvedera' inoltre alla costituzione di un apposito ufficio.

5. Il regolamento:

- A) assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi;
- B) indica le categorie di atti delle quali puo' essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali;
- C) istituisce l'ufficio per l'informazione dei cittadini;
- D) prevede ogni quanto altro ritenuto utile a tal fine dal consiglio comunale.

6. Il comune cura la piu' ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

- A) ai bilanci preventivi e consuntivi;
- B) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- C) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
- D) ai regolamenti;

E) ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

ART. 9 INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale a mezzo di richiesta corredata di relazione illustrativa, che rechi sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito presso il consiglio comunale, almeno di 1/20 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2. Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro sei mesi dal deposito.

3. I cittadini presentano interrogazioni o interpellanze al sindaco depositandone il testo, con il numero minimo di sottoscrizioni fissato nell'apposito regolamento, presso il consiglio comunale. Il regolamento del consiglio comunale determina, inoltre, le garanzie perche' alle interrogazioni ed alle interpellanze popolari sia data risposta entro un mese dal deposito.

4. L'amministrazione, per conoscere l'orientamento della popolazione su temi di interesse generale puo' commissionare indagini, ricerche demoscopiche, sondaggi d'opinione. Il ricorso a tali strumenti e' regolamentato garantendo la trasparenza e l'adeguata pubblicizzazione dei risultati, onde assicurare la scientificita' delle metodologie impiegate.

ART. 10 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati o per richiesta di non meno del 20% dei cittadini aventi diritto al voto referendario individuati a norma dell'art. 12, promuove referendum popolari relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:

- A) dei provvedimenti concernenti contributi e tariffe;
- B) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- C) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
- D) dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende od istituzioni;
- E) dei provvedimenti relativi alla costituzione, ampliamento, trasformazione delle piante organiche, organizzazione degli uffici e servizi;
- F) degli strumenti urbanistici.

2. Il consiglio comunale puo' deliberare che, in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione del territorio comunale. In questo caso

il 20% di cui al primo comma del presente articolo, sarà riferito ai cittadini aventi diritto al voto referendario iscritti nelle sezioni elettorali della zona di cui trattasi.

3. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri, il consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.

ART. 11 REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Il sindaco indice il referendum propositivo quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta accompagnata da relazione illustrativa, che rechi un numero di sottoscrizioni non inferiori al 20% dei cittadini aventi diritto al voto referendario, individuati a norma dell'art. 12, raccolte nei tre mesi precedenti.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del sindaco, della giunta o del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:

- A) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- B) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- C) dei provvedimenti concernenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- D) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
- E) dei bilanci preventivi e consuntivi;
- F) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.

3. Il giudizio sulla regolarità, legittimità, ed ammissibilità delle richieste è rimesso al comitato dei garanti per i referendum, costituito nei modi previsti dall'apposito regolamento.

4. Se, prima dello svolgimento del referendum propositivo, gli organi del comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, anche a seguito di accordo raggiunto con il comitato proponente, il comitato dei garanti per i referendum decide se il referendum non debba avere più corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo una nuova formulazione del quesito.

ART. 12 DISPOSIZIONI COMUNI SUI REFERENDUM

1. Il regolamento determina le modalità per l'informazione dei cittadini sul

referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

2. Gli organi competenti del comune debbono deliberare sull'oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Non e' consentito lo svolgimento di piu' di una consultazione referendaria in un anno. Nel caso in cui siano state presentate piu' richieste di referendum, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.

ART. 13 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

2. Il consiglio comunale, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, deve istituire le consulte di settore, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive, di iniziativa e di controllo per gli atti di competenza del consiglio comunale.

3. Il regolamento determina le modalita' attraverso cui associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati di cittadini che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture ed ai servizi del comune.

4. Il consiglio comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni interessate, disciplina con apposito regolamento la consultazione permanente delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, nonche' delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti ai fini di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

ART. 14 DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico vigila sull'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione del comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal comune. In particolare, il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello statuto e dei regolamenti del comune, nonche' dei regolamenti delle aziende speciali e degli enti controllati dal comune.

2. Il difensore civico e' eletto dal consiglio comunale, con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri, se dopo due votazioni nessuno dei candidati consegue la predetta maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due che

hanno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità prevale il più anziano di età.

3. Il difensore civico resta in carica cinque anni.

4. Il regolamento determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità, nonché quant'altro inerente la sua nomina e la sua attività.

5. Il difensore civico cessa la carica nei casi previsti dall'apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

6. Il difensore civico agisce su proposta dei cittadini singoli o associati.

7. Quando, il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

A) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;

B) in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate dal regolamento;

C) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare,

D) sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco - che hanno obbligo di provvedere - ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso, il consiglio comunale e le consulte di settore;

E) riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.

8. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.

TITOLO III GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 15 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.

2. Il consiglio gode di una autonomia organizzativa e finanziaria.

3. Il consiglio esercita le potestà ad esso espressamente conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo statuto.

4. Il consiglio è convocato e presieduto dal sindaco, che ne determina l'ordine del giorno.

5. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il consiglio si riunisce nei modi e nei tempi previsti dalle leggi, dal presente statuto e dal regolamento.

6. Il consiglio comunale e' presieduto dal sindaco.

7. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione dei risultati delle votazioni amministrative e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

8. La prima seduta del c.c. e' presieduta da colui il quale ha ottenuto piu' voti di preferenza nelle votazioni amministrative alla carica di sindaco. Il consiglio puo' revocare il sindaco e la giunta ai sensi art. 18 della legge n. 81/93, attraverso la mozione di sfiducia. Se la stessa viene approvata dal c.c. esso viene sciolto a norma di legge.

ART. 16 REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il consiglio adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei consiglieri distinti regolamenti per:

- A) l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del comune;
- B) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi non elettivi e degli uffici comunali;
- C) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;
- D) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione;
- E) ogni altro regolamento previsto dalla legge, dallo statuto e/o comunque reputato necessario per il buon andamento dell'amministrazione.

ART. 17 REGOLAMENTO CONSILIARE

1. Il regolamento del consiglio comunale disciplina, in particolare:

- A) il funzionamento del consiglio e delle sue commissioni, o commissioni permanenti e speciali,
- B) la pubblicita' dell'attivita' consiliare e delle commissioni;
- C) i procedimenti di nomina, di revoca e di sfiducia costruttiva della giunta e del sindaco;
- D) i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni di competenza consiliare;
- E) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
- F) il procedimento per l'esame delle deliberazioni attinenti alla variazione di bilancio, adottate dalla giunta in via d'urgenza;
- G) i rapporti con gli organi regionali di controllo;
- H) l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti di istituzioni ed aziende

speciali;

I) i procedimenti relativi ai rapporti tra consiglio e le istituzioni esterne al comune.

2. Il regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:

A) disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli consiglieri, dei gruppi consiliari, del sindaco e della giunta comunale in consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;

B) assicurare l'attuazione del programma della giunta comunale nei tempi da essa stabiliti, salvo il diritto di tutti i gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;

C) assicurare l'esercizio del diritto dei gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del consiglio;

D) prevedere apposite sessioni consiliari dedicate alla politica sociale e all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attività culturali, con l'espressa previsione dell'acquisizione dei pareri e delle osservazioni dei singoli cittadini, di gruppi e di formazioni sociali in ordine alle deliberazioni consiliari di programmazione di ciascuno dei settori sopra indicati;

E) prevedere una apposita sessione consiliare per l'esame annuale del rendimento degli istituti di partecipazione;

F) disciplinare i diritti e i doveri dei consiglieri comunali, il loro diritto di accesso alle informazioni, le procedure di informazione relative alle spese elettorali ed alla situazione patrimoniale dei consiglieri;

G) ed ogni quant'altro attinente l'attività del consigliere comunale.

ART. 18

ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel riconoscere il servizio prestato dai consiglieri comunali a favore dell'intera comunità arpinate, il comune promuove l'istituzione di un sodalizio associativo cui sono iscritti di diritto tutti gli ex consiglieri comunali. Lo statuto e/o il regolamento dell'associazione dovrà essere approvato dalla maggioranza consiliare.

ART. 19

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare.

2. I consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dagli enti, aziende, istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.

4. Il comune assicura ai consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

ART. 20 IL CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il consigliere che abbia riportato nella consultazione elettorale il maggior numero di preferenze, esercita le funzioni che la legge ed il regolamento assegnano al consigliere anziano, fatta esclusione per i candidati alla carica di sindaco.

ART. 21 GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

1. La giunta, presieduta dal sindaco, è l'organo di governo generale del comune.

2. Il sindaco e la giunta esercitano le funzioni amministrative che non siano riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio comunale, al segretario o ai capi settore.

3. Il sindaco è eletto ai sensi degli artt. 5 e 16 della legge 25 marzo 1993 n. 81, sulla base di un documento programmatico che indichi comunque gli obiettivi e gli strumenti dei principali settori di attività comunale, con particolare riferimento alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico ed alle attività culturali.

4. Il sindaco dopo la proclamazione dei risultati delle votazioni amministrative e comunque non oltre dieci giorni dalla stessa, presta giuramento dinanzi al prefetto.

ART. 22 LA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è costituita dal sindaco e da sei assessori.

2. La giunta riferisce periodicamente al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sulle eventuali integrazioni al medesimo.

3. La giunta presenta al consiglio, in allegato al bilancio annuale, un rapporto sullo stato della città.

4. La giunta assicura la diffusione del rapporto sullo stato della città con i principali mezzi di comunicazione e ne cura la distribuzione nelle scuole di ogni ordine e grado.

5. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne determina l'ordine del giorno.

6. La giunta delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, sempre che partecipi al voto almeno la maggioranza degli assessori componenti la giunta.

7. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il sindaco, un regolamento per il proprio funzionamento interno, che deve comunque prevedere le procedure attraverso cui le deliberazioni di giunta e le proposte di deliberazione del consiglio siano accompagnate dai pareri previsti dalla legge.

ART. 23 GLI ASSESSORI

1. Il sindaco nomina gli assessori e ripartisce i compiti ai sensi dell'art. 16 della legge 81/93.

2. Il documento programmatico può contenere la previsione che ad un assessore sia conferita la qualifica di vice-sindaco al quale spettano le funzioni vicarie del sindaco.

3. Della giunta possono far parte due cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del consiglio comunale e delle sue commissioni senza diritto di voto.

4. Le attribuzioni degli assessori sono stabilite dal sindaco con proprio atto.

5. Con le stesse modalità il sindaco conferisce ad uno degli assessori, le funzioni di vice sindaco.

6. In mancanza del sindaco o del vice sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

7. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai commi precedenti possono essere modificate con analogo atto sindacale.

8. Il sindaco comunica al consiglio le attribuzioni e le modifiche inerenti gli assessori.

ART. 24 IL SINDACO

1. Il sindaco rappresenta il comune.

2. Il sindaco:

A) convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta, determinandone l'ordine del giorno;

B) indice i referendum comunali;

- C) sorveglia il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- D) promuove e coordina l'attività degli assessori;
- E) agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del comune;
- F) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione comunale;
- G) esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge e dallo statuto.

3. Il sindaco determina le funzioni spettanti al vice-sindaco.

ART. 25

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni del sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

2. Le dimissioni sono presentate al consiglio comunale per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine dei 60 giorni di cui all'art. 39 comma 1, lett. b) n. 1, della legge 142/90.

3. Entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni il consigliere anziano convoca il consiglio comunale, per la eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo.

4. La giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova giunta.

ART. 26

DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

A) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

B) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di sindaco e di assessore;

C) negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 27

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il comune è amministrato da uffici e servizi.

2. Sono responsabili degli uffici e dei servizi i capi settore in posizione apicale i quali adottano atti con rilevanza esterna.

3. Il consiglio comunale delibera i piani di intervento ed esercita il controllo sulla amministrazione. A questo fine, si avvale della collaborazione del collegio dei revisori.

4. La giunta adotta le direttive per l'amministrazione comunale.

5. Il sindaco sorveglia il funzionamento della amministrazione comunale.

6. Il segretario comunale sovrintende e coordina l'attività dei capi settore.

ART. 28

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, oltre alle competenze di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei capi settore e ne coordina l'attività, impartendo le opportune direttive con ordini verbali e scritti, al fine di assicurare il buon andamento e l'unitarietà dell'azione amministrativa. Egli partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio.

3. Al segretario compete:

A) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa dell'ente, l'attuazione dei provvedimenti, l'istruttoria delle deliberazioni che si conclude con il parere di legittimità;

B) rogare i contratti dell'ente, la cui competenza gli è attribuita dal relativo regolamento, e l'autenticazione di scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente è parte;

C) la funzione certificativa, le iniziative per assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti, nonché le informazioni sulle attività dell'ente;

D) l'adozione dei provvedimenti di mobilità esterna ai settori ed alle aree funzionali, sentiti i capi settore;

E) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esercizio delle proprie competenze.

ART. 29

L'ASSUNZIONE DEI CAPI SETTORE E DEL PERSONALE

1. Il regolamento stabilisce la pianta organica del personale e definisce le qualifiche, le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale in conformità ai principi fissati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dallo statuto.

2. Il personale comunale e' inserito in un unico ruolo organico ed e' assunto, di norma, mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

3. Il regolamento prevede criteri di flessibilita' nella dotazione di personale ai singoli settori di attivita' in rapporto alle necessita' dei servizi individuate dalla giunta, d'intesa con il segretario comunale, i capi settore e le organizzazioni sindacali.

4. L'inquadramento del personale e l'assegnazione degli uffici sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro e dallo specifico regolamento.

5. Il regolamento inoltre individua i criteri per gli incentivi a favore degli elementi meritevoli, d'intesa con le organizzazioni sindacali e nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di categoria.

6. Il personale a tempo determinato o con rapporto di collaborazione professionale a termine, per la copertura di posti vacanti in pianta organica, viene assunto in base alla disciplina di cui all'art. 7, comma 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e del D.P.R. 30 marzo 1989, n. 127 sulla base di prove selettive tra gli aspiranti in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti.

7. La giunta puo' conferire incarichi di capo settore, in caso di vacanza del posto, a dipendenti di livello immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio di diploma di scuola media superiore, in servizio presso il settore interessato da almeno cinque anni.

8. Gli incarichi, a tempo determinato, conferiti a personale interno non possono eccedere il periodo di anni uno.

9. I criteri di selezione di cui ai commi precedenti, sono stabiliti dal regolamento.

ART. 30 IL VICE SEGRETARIO

1. Il segretario comunale puo' nominare un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza, impedimento, o specifico incarico scritto.

2. Il vice segretario in caso di nomina, dovra' essere un capo settore della qualifica apicale avente non meno di anni cinque in tale qualifica, alle dipendenze del comune Arpino.

3. Il vice segretario svolge tale funzione in aggiunta a quella di capo settore.

4. La nomina a vice segretario puo' essere revocata in ogni momento.

ART. 31 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.

2. Il regolamento stabilisce le modalita' per il conferimento di tali incarichi,

prevedendo, comunque, il parere obbligatorio ma non vincolante del segretario e del capo settore interessato.

ART. 32 PRINCIPI COMUNI AD UFFICI E SERVIZI

1. Gli uffici e servizi sono organizzati in modo da assicurare l'esercizio più efficace della funzione loro attribuita.

2. I compiti sono attribuiti in via esclusiva. Quanti più compiti siano connessi, vengono istituiti uffici, anche temporanei, con scopi determinati.

ART. 33 RIPARTIZIONE IN SETTORI

1. Gli uffici ed i servizi sono ripartiti in settori ed i settori in aree come da apposito regolamento.

2. Ai settori sono preposti i capi settore della qualifica apicale, ed alle aree i capi area del livello funzionale immediatamente inferiore a quello apicale.

ART. 34 DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il consiglio comunale disciplina, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, i profili generali dei procedimenti amministrativi comunali secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

2. Nel regolamento debbono altresì essere determinati:

A) i criteri e le modalità cui l'amministrazione comunale dovrà attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

B) le regole automatiche per l'individuazione dei dirigenti e funzionari preposti quali presidenti e componenti delle commissioni di gara e di concorso, alle procedure di gara e di concorso ed alla stipulazione di contratti;

C) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per forniture di opere pubbliche, concessioni edilizie, licenze commerciali, autorizzazioni amministrative ed analoghi provvedimenti;

D) le regole generali per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza;

E) gli strumenti di verifica periodica, da parte del consiglio comunale e del collegio dei revisori dei conti, sulla attuazione del medesimo regolamento.

ART. 35 SERVIZI PUBBLICI

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici mediante i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e sociale della propria comunita'.

2. Il comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

A) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

B) a mezzo di azienda speciale per la gestione di servizi a rilevanza economico imprenditoriale;

C) a mezzo di societa' per azioni, qualora si ravvisi l'opportunita', in relazione alla natura del servizio da erogare, della partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

D) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunita' sociale;

E) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno o conveniente gestirlo nelle forme indicate nei precedenti punti a), b), c), d).

3. Nel deliberare la forma di gestione dei servizi pubblici, il consiglio comunale privilegia l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali, ed opera la scelta sulla base di valutazioni comparative improntate a criteri di efficienza ed economicita' determinati secondo parametri stabiliti dal regolamento.

ART. 36 CONVENZIONI

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, puo' stipulare convenzioni con altri enti pubblici o privati, ogni qualvolta il ricorso a tale forma di cooperazione. Venga ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 37 CONSORZI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comune puo' partecipare, ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla costituzione di consorzi con altri enti per la gestione associata di uno o piu' servizi.

2. A tal fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell' articolo precedente (convenzioni), unitamente allo statuto del consorzio. In particolare la convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

3. Il rappresentante o i rappresentanti del comune in seno ai consorzi o altri enti o istituzioni, eletti secondo le modalita' stabilite dalla legge dallo statuto e dal regolamento, hanno l'obbligo di relazionare al consiglio comunale almeno una volta l'anno, o quando espressamente lo richiada il consiglio comunale.

ART. 38 CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. La ripartizione della competenza per la stipula dei contratti fra giunta, segretario e funzionari viene individuata dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il comune con la stipulazione.

ART. 39 COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il collegio dei revisori e' eletto secondo le modalita' e i criteri fissati dall' art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con le ulteriori modalita' stabilite nel regolamento di contabilita'.

2. Il regolamento di contabilita' individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale fra la sfera di attivita' dei revisori e quella degli organi degli uffici del comune.

3. Al fine della nomina si estendono al revisore le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalla legge per i consiglieri comunali.

4. Nella deliberazione di nomina dei revisori il consiglio comunale stabilisce il compenso ad essi spettante in base ai criteri fissati dall' art. 6 quinquies della legge 15 marzo 1991 , n. 80 .

TITOLO V REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 40 REVISIONE DELLO STATUTO

1. L'iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale ed alla giunta.
2. Prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare, le proposte di revisione dello statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di dieci giorni e sono trasmesse a ciascuna consulta di settore.
3. Il regolamento consiliare determina le modalita' per l'informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello statuto e sul relativo procedimento di esame.
4. Il consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, puo' deliberare le proposte di revisione dello statuto a referendum consultivo, ovvero promuovere forme di consultazioni di associazioni, organizzazioni ed enti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. I REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. Il consiglio comunale procede all'approvazione dei regolamenti previsti nei precedenti articoli entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

ART. II VERIFICA DELLO STATUTO

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione dei cittadini sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.

ART. III REGOLAMENTI

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente statuto, limitatamente alle materie ed agli istituti che dovranno da essi essere disciplinati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto con esso compatibili.

ART. IV

PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto, dopo la deliberazione da parte del consiglio comunale e l'approvazione dell'organo di controllo, e' inviato alla regione Lazio per la pubblicazione nel bollettino ufficiale, e al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per averne adeguate forme di pubblicita'.
2. Dopo la sua approvazione esso e' altresì affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Lazio.